

L'AS ROMA DOVRÀ RISARCIRE L'EQUIVALENTE DI 4 MILIARDI DI LIRE

Partite in trasferta, Iva da versare

I compensi da stadio percepiti dalle società di calcio che giocano in trasferta non hanno natura mutualistica e, quindi, sono assoggettati ad Iva. Per questo motivo, l'As Roma dovrà saldare un debito di imposta di quasi 4 miliardi di vecchie lire (oltre le sanzioni) per omesso versamento dell'Iva sui compensi ricevuti, nel 2000, dalle altre società di calcio per le partite giocate in trasferta.

Costituisce, infatti, operazione fiscalmente rilevante ai fini Iva e, dunque, soggetta all'obbligo di fatturazione, il trasferimento patrimoniale a cui la squadra ospitante è obbligata - in base alle norme della Federazione - a favore della squadra ospite. Questo è il principio sancito dalla Corte di cassazione con la recentissima sentenza 16 dicembre 2019 n. 33040. La vicenda, come detto, ha visto come protagonista la As Roma S.p.a., a cui l'Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento avente ad oggetto la rettifica della dichiarazione Iva presentata dalla società per l'anno 2000, con conseguente determinazione di un debito di imposta generato da un'omessa fatturazione di operazioni imponibili relative a somme erogate ad altre società di calcio per la partecipazione della propria rappresentativa a partite giocate fuori Roma. In tale occasione, la V sezione tributaria ha avuto modo di precisare che il compenso che la squadra calcistica ospite percepisce - per effetto della normativa associativa privatistica - dalla squadra ospitante in occasione dell'evento sportivo, costituisce un'operazione rilevante anche per la normativa tributaria statale e, pertanto, obblighi la squadra ospite a fatturare la percentuale dell'incasso ricevuta.

Ciò in quanto il denaro incassato dalla società ospitante è il corrispettivo di un servizio (lo spettacolo calcistico), che essa offre al pubblico, il quale paga il prezzo del biglietto per assistere - appunto - alla prestazione sportiva. La società capitolina sosteneva che i compensi da essa percepiti per la partecipazione agli incassi delle partite giocate in trasferta dalla sua squadra di calcio avessero natura mutualistica.

Natura che, viceversa, deve essere esclusa poiché l'adozione, da parte di una società sportiva professionistica, della forma della società per azioni ne comporta la soggezione allo statuto proprio di questo tipo sociale, senza che l'oggetto della sua attività possa influire, anche astrattamente, attraverso modifiche o deroghe, sui tratti salienti di quest'ultimo.

La pronuncia della Cassazione trova conferma nell'art. 74-quater del dpr n. 633 del 1972, il cui primo comma assoggetta ad Iva tutti gli introiti derivanti da competizioni sportive, compresi gli incassi da biglietti venduti e i proventi da cessione di abbonamenti. Le prestazioni della società calcistica ospite sono, infatti, soggette a Iva, essendo realizzate da un soggetto passivo d'imposta (la società professionistica) che effettua servizi di spettacolo sportivo secondo il requisito di territorialità, generando pertanto reddito d'impresa.

Il ragionamento sin qui svolto nei confronti di società calcistiche può essere esteso alla partecipazione a qualsiasi competizione sportiva da parte di un atleta singolo o di una squadra di atleti.

**Francesca Solinas,
Studio legale Marti-
nez e Novebaci**

— © Riproduzione riservata —



Il testo della sentenza www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi